

Scheda tecnica – Campicoltura

Pacchetto di misure per un'agricoltura più sostenibile

Versione 14 Maggio 2024

Cambiamenti e nuove misure in campicoltura

Nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi», a livello nazionale si è proceduto all'adeguamento del programma dei contributi per i sistemi di produzione (CSP). I nuovi CSP in campicoltura comprendono i contributi per l'efficienza delle risorse (CER) nonché misure CSP nuove e una versione rielaborata di misure CSP esistenti. I CSP non consentono soltanto di ridurre il rischio associato all'uso di prodotti fitosanitari ma, nel complesso, servono anche per promuovere una forma di produzione seminaturale e rispettosa dell'ambiente e quindi per ottimizzare l'utilizzo di sostanze nutritive e prodotti fitosanitari nonché per preservare la fertilità del suolo e promuovere la biodiversità. La partecipazione è consentita a tutte le aziende aventi diritto ai pagamenti diretti con le rispettive colture.

In relazione alla campicoltura le aziende bio possono beneficiare di tutti i contributi. Le aliquote dei contributi CSP per l'agricoltura biologica restano invariate.

I nuovi CSP per le colture campicole entrano in vigore il 1° gennaio 2023. La partecipazione è facoltativa e la notifica avviene secondo le disposizioni cantonali congiuntamente agli altri programmi dei pagamenti diretti per l'anno successivo.

Notifica

Sulla stessa superficie si possono combinare varie misure CSP (p.es. rinuncia a erbicidi, regolatori della crescita, fungicidi e insetticidi).

Le scadenze per la notifica vengono comunicate dalle rispettive sezioni cantonali dell'agricoltura.

Per le aziende con superfici all'estero i requisiti devono essere adempiuti soltanto sulle superfici coltive all'interno del Paese.

Durata d'impegno

Per le misure è stabilita una durata d'impegno di un anno.

Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione

Se non è possibile adempiere le esigenze dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), è necessario informare immediatamente il servizio cantonale competente (art. 100 cpv. 3 OPD). La notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi il giorno prima della ricezione dell'annuncio di un controllo o il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso.

Con la notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione, nell'anno di contribuzione l'azienda non riceve alcun CSP per la rispettiva coltura.

Rinuncia ai prodotti fitosanitari (ex produzione estensiva)

Il contributo è versato per la rinuncia all'utilizzo di regolatori della crescita, fungicidi e insetticidi. La misura è estesa anche ad altre colture, come ad esempio patate e barbabietole da zucchero. Nel caso delle barbabietole da zucchero questa nuova misura subentra ai contributi per l'efficienza delle risorse.

L'obiettivo di questa misura è ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari in campicoltura.

Condizioni per i contributi

Per la misura si applica l'articolo 68 OPD:

- rinuncia all'utilizzo di regolatori della crescita o fitoregolatori, fungicidi, stimolanti delle difese naturali e insetticidi;
- le esigenze vanno adempiute per ogni superficie con una coltura notificata sull'insieme dell'azienda;
- nella tabella seguente sono indicate le superfici con le colture che danno diritto ai contributi e i rispettivi importi.

Tabella 1: Colture principali che danno diritto ai contributi e contributi per la rinuncia ai prodotti fitosanitari

Colture principali	
Colza	Frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio ¹ , segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali
Patate	Lino
Barbabietole da zucchero	Girasole
Ortaggi di pieno campo per la conservazione	Piselli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli
	Lupini, ceci e miscele di piselli per l'estrazione di granelli
	Miscele di piselli, fagioli, lupini o ceci con cereali o dorella
Importo del contributo per anno	
CHF 800.–/ha	CHF 400.–/ha

Osservazioni

Non è versato alcun contributo per:

- mais, soia, lenticchie e miglio;
- cereali insilati;
- colture speciali;
- superfici per la promozione della biodiversità, fatta eccezione per i cereali in file distanziate.

¹ Il contributo è versato soltanto per le varietà di frumento da foraggio incluse nell'elenco delle varietà raccomandate di swiss granum (in tedesco): www.swissgranum.ch > Richtlinien > empfohlene Listen

Eccezioni

Sono consentiti i seguenti trattamenti:

- lumachicidi granulari a base di fosfato ferrico III o metaldeide;
- prodotti per la concia delle sementi;
- stimolanti delle difese naturali a base di Laminarin nella coltivazione di cereali (p.es. Iodus40);
- organismi e sostanze di base di cui all'allegato 1 parti B, C e D dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) (p.es. *Coniothyrium minitans* per la lotta alla sclerotinia: di *Bacillus thuringensis* per la lotta alla dorifora della patata);
- nella coltivazione di colza: insetticidi a base di caolino (p.es. Surround) per la lotta al meligete della colza;
- nella coltivazione di patate: fungicidi;
- nella coltivazione di tuberi-seme: olio di paraffina (p.es. Parafol, Weissöl, Zofal-D, ecc.) contro gli afidi;
- zolfo per la concimazione delle foglie (preparato senza numero W). L'utilizzo di concimi fogliari può avvenire solo in caso di effettiva necessità.

Consigli pratici

Questa misura è praticamente identica al programma sulla produzione estensiva finora disponibile per le principali colture campicole. È abrogato l'onere secondo cui le colture devono essere raccolte una volta giunte a maturazione per l'estrazione di granelli.

Nella coltivazione di patate è necessaria una valutazione preventiva per stabilire se la coltura potrà sopportare la presenza di parassiti, in particolare la dorifora, nel caso di rinuncia agli insetticidi.

Per quanto riguarda le barbabietole da zucchero la rinuncia a fungicidi e insetticidi deve essere valutata accuratamente prima dell'attuazione. Sulla base delle esperienze personali è necessario stabilire se le barbabietole da zucchero saranno in grado di sopportare la pressione della cercospora e delle malattie virali sulle proprie particelle.

Nell'ambito della rinuncia a insetticidi possono essere adottate alcune misure per prevenire l'infestazione da parassiti. Una semina tempestiva su un letto di semina a grana fine e ben riscaldato favorisce una levata rapida e uniforme delle piante, le quali successivamente riusciranno meglio a compensare i danni provocati da insetti come ad esempio l'altica a inizio stagione. Anche in questo caso occorre basarsi sulle esperienze personali per valutare i rischi.

Rinuncia a erbicidi

La misura subentra al contributo per l'efficienza delle risorse «riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta». Il suo scopo è sostituire l'impiego di erbicidi con la lotta meccanica alle malerbe o con altre soluzioni agronomiche, come ad esempio la sottosemina.

La misura dev'essere applicata su tutte le superfici di una coltura sull'insieme dell'azienda e non, come finora, solo in modo specifico alle particelle. Il periodo di riferimento inizia già al momento del raccolto della coltura precedente e non più alla data della semina della coltura avente diritto ai contributi.

Condizioni per i contributi

Per la misura si applica l'articolo 71a OPD:

- la rinuncia a erbicidi si applica dal raccolto della coltura precedente fino al raccolto di quella principale;
- le esigenze vanno adempiute per il codice delle colture notificato sull'insieme dell'azienda;
- sono versati contributi per le seguenti colture.

Tabella 2: Colture che danno diritto ai contributi e contributi per la rinuncia a erbicidi

Colture principali	
Colza	Colture principali sulla rimanente superficie coltiva aperta (incl. tabacco e radici di cicoria)
Patate	Ortaggi di pieno campo per la conservazione
Importo del contributo per anno	
CHF 600.-/ha	CHF 250.-/ha

Non è versato alcun contributo per:

- superfici per la promozione della biodiversità, fatta eccezione per i cereali in file distanziate;
- strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta.

Eccezioni

L'impiego di erbicidi è consentito:

- per tutte le colture campicole:
 - nel trattamento pianta per pianta
 - nel trattamento in bande, dalla semina, sul 50 per cento al massimo della superficie
- per le barbabietole da zucchero:
 - nel trattamento pianta per pianta
 - nel trattamento in bande, dalla semina, sul 50 per cento al massimo della superficie o
 - nel trattamento su tutta la superficie, dalla semina, fino allo stadio della 4^a foglia; «...fino allo stadio della 4^a foglia ...» vuol dire che allo stadio della 4^a foglia può essere ancora effettuato un trattamento.
- per le patate:
 - nel trattamento pianta per pianta
 - nel trattamento in bande, dalla semina, sul 50 per cento al massimo della superficie
 - per l'eliminazione di steli e fogliame




Figura 1: Raccomandazione pratica sulle distanze tipiche nel trattamento in bande. La superficie della fila irrigata non può superare (max. 50 %) le fasce intermedie lavorate con mezzi meccanici.

Consigli pratici

Questa misura sostiene gli agricoltori che rinunciano all'impiego di erbicidi. Per varie colture, in particolare cereali e gran parte delle sarchiate, ad eccezione delle barbabietole da zucchero, gli attuali classici apparecchi per la lotta meccanica alle malerbe (erpice, zappa a rotore) sono efficaci, a condizione che il passaggio dei macchinari possa avvenire in condizioni adeguate.

Nella coltivazione di barbabietole da zucchero, le piantine sono molto sensibili alla concorrenza esercitata dalle malerbe. Tuttavia, le eccezioni previste per il contributo consentono di proteggere la coltura negli stadi sensibili. La sarchiatura può essere combinata con un trattamento in bande o, in alternativa, la lotta alle malerbe viene effettuata chimicamente fino allo stato della 4a foglia (dopodiché è consentita soltanto la lotta meccanica). Per tutte le procedure è importante favorire una levata più rapida e uniforme possibile delle barbabietole attraverso una preparazione adeguata del letto di semina.

Nella coltivazione di patate la lotta alle malerbe sulle dighe è più difficile. Considerata la rilevanza economica della coltura, è necessario valutare il rischio di infestazione per le rispettive particelle sulla base delle esperienze personali.

Occorre tenere presente che le misure di rinuncia agli erbicidi per la rispettiva coltura devono essere applicate sull'insieme dell'azienda. È pertanto necessario ponderare il rischio prima di mettere in atto la misura su tutte le particelle della coltura e decidere di conseguenza. Il divieto di trattamento chimico delle stoppie può comportare anche delle difficoltà nella lotta a piante problematiche come agropiro («gramigna») o cardi, che hanno il potenziale di infestare rapidamente la particella. Si dovrebbe prendere in considerazione un trattamento pianta per pianta o puntuale.

Copertura adeguata del suolo

L'obiettivo di questa misura è promuovere sull'insieme dell'azienda una copertura del suolo più duratura e omogenea possibile. In questo modo si incoraggia l'impianto di colture intercalari e sovesci in estate e in autunno, quando l'intervallo tra le due colture supera sette settimane.

Una copertura adeguata del suolo contribuisce a migliorare la fertilità nella superficie coltiva aperta tramite la formazione di humus e riduce il rischio di erosione e di compattazione grazie a una maggiore attività biologica nel suolo.

Condizioni per i contributi

Per la misura si applica l'articolo 71c OPD:

- Tutte le colture presenti sulla superficie coltiva aperta devono essere notificate per questo contributo (le esigenze vanno adempiute sull'insieme dell'azienda), anche se le superfici con ortaggi, piante aromatiche e medicinali nonché bacche annuali possono essere notificate separatamente dalle altre colture sulla superficie coltiva aperta.
- Si applicano le seguenti esigenze:
 - Per le colture principali che vengono raccolte prima del 1° ottobre, entro sette settimane al massimo dal raccolto della coltura precedente deve essere predisposta una copertura del suolo almeno sull'80 per cento della rispettiva superficie. Per copertura del suolo s'intendono colture principali, colture intercalari, sovesci, strisce per organismi utili e superfici per la promozione della biodiversità. Anche le sottosemine rimanenti della coltura precedente sono considerate una copertura del suolo.
 - Una superficie coperta da resti di piante e risemine spontanee di colza o cereali non è computabile come coltura intercalare o come sovescio.
 - La copertura del suolo deve essere mantenuta fino al 15 febbraio dell'anno successivo e non può essere effettuata alcuna lavorazione del suolo, tranne che per l'impianto di una coltura autunnale.
- Il contributo per una copertura adeguata del suolo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta ammonta a 200 franchi per ettaro e anno.




Figura 2: Copertura adeguata del suolo. *Entro sette settimane al massimo dal raccolto della coltura precedente deve essere piantata una nuova coltura.*

Eccezioni

Su al massimo il 20 per cento della superficie in cui il raccolto della coltura principale avviene prima del 1° ottobre, non devono essere adempiuti i requisiti per la copertura adeguata del suolo.

Per le colture principali che vengono raccolte dopo il 30 settembre non è prescritto che venga predisposta una copertura del suolo.

In certe condizioni è inevitabile effettuare lavori preliminari per la semina a bande fresate o la semina a bande già in autunno o in primavera sulle particelle ricoperte di colture intercalari, sovesci o sottosemine. Per questo motivo si applica una deroga per la lavorazione della banda prima del 15 febbraio.

Osservazioni

- La copertura del suolo non deve adempiere requisiti qualitativi, ma i lavori per il suo impianto devono essere eseguiti secondo le buone pratiche agricole in modo che la vegetazione copra il suolo. Inoltre l'esperienza dimostra che la semina di un sovescio immediatamente dopo il raccolto è la soluzione più efficace, anche in condizioni di siccità.
- Le superfici di risanamento per lo zigolo dolce o le superfici per la lotta a malattie virali («Syndrome des basses richesses») nella coltivazione di barbabietole da zucchero autorizzate mediante un'autorizzazione speciale dal Cantone sono considerate come coltura. Qui non è quindi necessaria un'ulteriore copertura del suolo.
- Per colture che sono raccolte in maniera scaglionata, la coltura è considerata raccolta non appena la metà della coltura è stata raccolta.
- I requisiti si applicano solo alle colture principali sulla superficie coltiva aperta. Dopo l'aratura dei prati temporanei deve essere impiantata una nuova coltura entro sette settimane.
- Fintanto che l'apparato radicale rimane intatto, su superfici sulle quali fino al 15 febbraio non può essere effettuata alcuna lavorazione del suolo, sono consentiti i seguenti interventi: raccolto, sfalcio, pascolo, apporto di concimi aziendali, pacciamatura e applicazione di erbicidi.
- Per l'impianto di un secondo sovescio o di una coltura intercalare in autunno è consentita una lavorazione del suolo.

Lavorazione rispettosa del suolo

L'obiettivo di questo contributo è promuovere tecniche rispettose del suolo a intensità di lavorazione possibilmente ridotta per mantenerne la fertilità. Questa misura sostituisce i contributi per l'efficienza delle risorse, con la differenza che ora a livello di contributi non si fa più distinzione tra le procedure di semina (semina diretta, semina a bande, semina a bande fresate (strip till) e semina a lettiera). Inoltre vi è una percentuale minima di superficie coltiva aperta che deve essere lavorata con questi metodi di coltivazione.

Condizioni per i contributi

Per la misura si applica l'articolo 71d OPD:

- La superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell'azienda. Superfici con maggesi fioriti, maggesi da rotazione e strisce su superficie coltiva sono escluse da quest'area.
- Dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale prevista non è consentito utilizzare l'aratro.
- Nell'impiego di glifosato non si deve superare la quantità di 1,5 kg di principio attivo per ettaro e anno.
- Vengono concessi contributi per l'impiego dei metodi di coltivazione riportati nella tabella seguente.

Tabella 3: Metodi di coltivazione che danno diritto ai contributi e contributi per la lavorazione rispettosa del suolo

Metodo di coltivazione	Descrizione	Apparecchiature di lavoro
Semina diretta	In un passaggio le sementi vengono seminate direttamente nel suolo non arato, preferibilmente ricoperto di vegetazione (resti di piante). Con questo metodo di coltivazione durante la semina può essere smosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo.	Macchina per semina diretta a dischi, a denti o con assolcatori
Semina a bande fresate o semina a bande	Il suolo viene lavorato in bande profonde 20 cm al massimo, mentre il resto del suolo è preferibilmente ricoperto di vegetazione (resti di piante). Con questo metodo di coltivazione prima o durante la semina può essere smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo.	Strip till o fresatrice in combinazione con scarificatura (p.es. sarchiatrice a zampa d'oca)
Semina a lettiera	La lavorazione del suolo avviene senza aratura e in superficie. Sono da preferire le macchine senza presa di forza.	Apparecchio a zappette per rotura superficiale delle stoppie, erpice a dischi
Importo del contributo per anno		
CHF 250.–/ha		

Eccezioni

In caso di semina a lettiera, l'utilizzo dell'aratro o dell'aratro rompistoppie è consentito a condizione che si rispetti una profondità massima di lavorazione di 10 cm. Inoltre, dal raccolto della coltura principale precedente fino al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi, non bisogna utilizzare erbicidi. È consentita anche la scarificatura, a condizione che il terreno non sia rivoltato.

Nell'utilizzo della vangatrice o della fresa rotatrice la profondità massima di lavorazione di 10 cm è una condizione per avere diritto ai contributi; la rinuncia agli erbicidi invece non lo è.

Osservazioni

Non sono versati contributi per l'impianto di:

- prati artificiali con semina a lettiera;
- colture intercalari;
- frumento o triticale dopo il mais.

Per le aziende agricole con superfici all'estero devono essere adempiuti requisiti totali per coltura solo sulle superfici coltive all'interno del Paese.

Impiego efficiente dell'azoto

Questo contributo mira a promuovere un impiego efficiente dei concimi azotati sui terreni coltivi delle aziende. La valutazione avviene con l'ausilio dello «Suisse-Bilanz». L'obiettivo di questa misura è ridurre il rischio di perdite di azoto nell'ambiente.

Condizioni per i contributi

Per la misura si applica l'articolo 71e OPD:

- il contributo è versato se, secondo lo «Suisse-Bilanz», la quota di azoto disponibile nell'azienda (N_{disp}) (concimi aziendali, ottenuti dal riciclaggio e minerali) non supera il 90 per cento del fabbisogno di azoto delle colture;
- per il versamento del contributo è determinante la chiusura dello «Suisse-Bilanz» dell'anno precedente.
- invece che con il metodo «Suisse-Bilanz» è possibile anche calcolare un bilancio semplificato delle sostanze nutritive secondo l'allegato 1 numero 2.1.9a OPD.
- le aziende dispensate dal bilancio delle sostanze nutritive (all. 1 n. 2.1.9 OPD) non devono calcolare lo Suisse-Bilanz né il bilancio semplificato delle sostanze nutritive.

Modulo F: Bilancio delle sostanze nutritive (SN)

Calcolo grado di sfruttamento N specifico dell'azienda

Grado di sfruttamento N di base	60 %
dedotto	-3.2 %
	-1.3 %
Tot. grado di sfruttamento specifico dell'azienda	55.6 %

SN dall'allevamento (% = proprio cons. azienda)

SN dall'allevamento (% = proprio cons. azienda)	A2	1439	800	61	666	79	3179	134	198	81
[-] fabbisogno SN delle colture	C		1315	100	841	100	2378	100	243	100
Bilancio intermedio	A2 - C				-515		-176		802	

Sull'insieme dell'azienda										
Ntot kg	Ndisp kg	%	P2O5 kg %		K2O kg %		Mg kg %			
			666	79	3179	134	198	81		
			841	100	2378	100	243	100		
			-176		802		-45			

[+] apporto e cessione di concimi aziendali

[+] apporto e cessione di concimi aziendali	A3									
[+] apporto di altri concimi	D		295		6		24		3	
Prodotti della fermentazione + resti del raccolto ortaggi	E		38		33		44		18	
[-] trasf. intraz. di SN per foraggi prati non concimati	T									
Bilancio totale: tutte le SN dell'azienda	A2-C+A3+D+E-T		-183	86.1	-137	83.7	869	137	-24	90

La quota di azoto disponibile nell'azienda deve essere inferiore al 90%.

Figura 3: Verifica della quota di azoto disponibile nell'azienda (N_{disp}) nel modulo F dello «Suisse-Bilanz». Il valore segnato in giallo deve essere inferiore al 90 per cento.

Osservazioni

Il contributo per un impiego efficiente dell'azoto è versato per l'intera superficie coltiva (incl. superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta) e ammonta a CHF 100.–/ha di superficie coltiva.

Le aziende che soddisfano tutti gli elementi della PER o il bilancio di concimazione equilibrato a livello interaziendale (comunità PER) possono adempiere il requisito a tale livello.

Cereali in file distanziate

Dal 2023, l'elemento «cereali in file distanziate» rientra tra i vari tipi di superfici per la promozione della biodiversità (tipo di SPB). Contribuisce a promuovere, ad esempio, lepri e allodole nonché la flora segetale sulla superficie coltiva.



Figura 4: Esempio di cereali in file distanziate

Condizioni per i contributi

Per la misura si applicano gli articoli 58 capoversi 2 e 4 lettera e nonché l'allegato 4 numero 17 OPD:

- per quanto riguarda i cereali in file distanziate si tratta di superfici con cereali primaverili o autunnali, dove almeno il 40 per cento delle file nella larghezza di lavoro della seminatrice non è seminato. La distribuzione può variare, anche nel caso di semina trasversale in testa alla particella;
- la distanza tra le file nelle aree non seminate deve ammontare ad almeno 30 cm. Ciò significa che nel caso di seminatrici con una distanza tra le file inferiore a 15 cm due file non vengono seminate, mentre nel caso di seminatrici con una distanza tra le file superiore a 15 cm soltanto una fila non viene seminata (cfr. fig. 5);
- la distanza tra le file è misurata dal centro, al centro di ogni fila;
- la lotta alle malerbe può essere effettuata in primavera con un'unica erpicatura entro il 15 aprile oppure con un'unica applicazione di erbicidi. In autunno sono consentite l'applicazione di erbicidi e l'erpicatura. In generale, i trattamenti fitosanitari con prodotti di categorie diverse dagli erbicidi non sono soggetti a restrizioni;
- è consentita la concimazione. Si raccomanda di adeguare la concimazione al potenziale di resa. In questo modo si prevengono un microclima sfavorevole e le malattie delle piante;
- è consentita la sottosemina con trifoglio o miscele trifoglio-graminacee.


Seminatrice a 24 file, 12,5 cm di distanza tra le file. 10 file (40 %) non seminate

1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1



Seminatrice a 20 file, 15 cm di distanza tra le file. 8 file (40 %) non seminate

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1



- ❖❖❖ Seminato
- Non seminato
- ❖❖ Corsia

Figura 5: Esempi di semina

Osservazioni

- I contributi per la biodiversità a favore dei cereali in file distanziate ammontano a CHF 300.–/ha e sono versati in tutte le zone.
- Dal 2024 le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta all'interno del Paese nella zona di pianura e collinare possono computare i cereali in file distanziate sulla quota di SPB che deve ammontare al 3,5 per cento della superficie coltiva e al 7 per cento della rimanente superficie dell'azienda agricola. Tutte le altre aziende possono attuare la misura e ricevere i contributi, tuttavia la superficie non può essere computata sul 7 per cento (3,5 % per le colture speciali).
- Al massimo la metà della quota necessaria del 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva può essere soddisfatta computando i cereali in file distanziate. Soltanto questa superficie è computata sul 7 per cento di SPB dell'azienda agricola.
- È possibile combinare questa misura con il contributo per la rinuncia ai prodotti fitosanitari in campicoltura e con quello per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali. Questa combinazione incrementa il valore ecologico di questo elemento SPB.
- Il contributo non può essere combinato con quello per le fasce di colture estensive in campicoltura.
- I cereali in file distanziate sono notificabili per particella. L'elemento non ha un proprio codice delle colture e viene registrato nei sistemi d'informazione cantonali come attributo o caratteristica della coltura. Le colture che possono essere registrate con questo attributo sono indicate nella guida d'applicazione del promemoria n. 6.2 «Catalogo delle superfici / Superfici che danno diritto ai contributi».
- Il tipo di SPB specifico di una regione («tipo 16») «Cereali in file distanziate», che in alcuni Cantoni è già stato messo in atto nel quadro di progetti di interconnessione, è abrogato a fine 2022. A partire dal 2023 in questi Cantoni, le esigenze relative al livello qualitativo I saranno completate con misure di interconnessione. Dal 2024 in tutti i Cantoni dovrebbe essere possibile completare le esigenze relative al livello qualitativo I con misure di interconnessione.
- Se la coltura viene insilata prima dello stadio di maturazione, lo si deve comunicare al servizio dell'agricoltura. In questo caso la coltura va modificata in cereali insilati (codice 543) o altra superficie coltiva aperta avente diritto a contributi (codice 597). Con la modifica della coltura decade il diritto ai contributi per cereali in file distanziate.

Strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta

Il contributo per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta contribuisce alla promozione della biodiversità funzionale, favorendo in modo mirato gli organismi utili e gli impollinatori. Incoraggiando il controllo naturale dei parassiti è possibile ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari. Al tempo stesso la promozione degli organismi utili e degli impollinatori contribuisce alla riduzione delle carenze nella promozione della biodiversità sulla superficie coltiva.

Le strisce per organismi utili finora venivano registrate come strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili, ovvero come superfici per la promozione della biodiversità. Ora vengono promosse nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione. Oltre alle miscele di semi annuali, sono ammesse miscele pluriennali.

Condizioni per i contributi

Nella seguente tabella sono illustrate le esigenze per la misura conformemente all'articolo 71b OPD.

Tabella 4: Esigenze per i contributi per strisce per organismi utili annuali e pluriennali sulla superficie coltiva aperta

	Superficie coltiva aperta annuale	Superficie coltiva aperta pluriennale
Ubicazione	Soltanto superfici nelle zone di pianura e collinare	
Miscele di semi	Soltanto miscele annuali autorizzate dall'UFAG*; - Strisce per organismi utili annuali VB (Versione di base) - Strisce per organismi utili annuali VI (Versione integrale) - Strisce per organismi utili annuali a base di brassicacee - Strisce per organismi utili annuali CP (per le colture primaverili) - Strisce per organismi utili annuali CA (per le colture autunnali) - Strisce per organismi utili annuali GR/TI/VS (versione di base adattata)*	Soltanto miscele pluriennali autorizzate dall'UFAG*; strisce per organismi utili pluriennali sulla SCA
Durata d'impegno	Min. 100 giorni	Min. 100 giorni**
Ubicazione fissa	Restano nello stesso luogo per tutta la durata d'impegno	
Impianto	Semina a strisce, 3-6 m di larghezza su tutta la lunghezza della coltura campicola; a seconda della miscela la semina avviene in primavera (prima del 15 maggio) o in autunno (in settembre).	
Sfalcio	Non ammesso	Nel primo anno dalla piantagione lo sfalcio non è ammesso; dal secondo anno dalla piantagione tra il 1° ottobre e il 1° marzo: al massimo su metà della superficie <u>In caso di notevole pressione delle malerbe, nel primo anno di impianto può essere effettuato uno sfalcio di pulizia</u>
Transito	Non ammesso	
Prodotti fitosanitari	Sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche; il principio attivo deve essere omologato per l'impiego sulle strisce per organismi utili per l'applicazione sulle rispettive specie di piante problematiche ¹ .	
Concimazione	Non ammessa	
Risemina	Una volta l'anno***	Dopo quattro anni***
Importo del contributo per anno		

CHF 3300.–/ha di superficie effettivamente predisposta

* A causa del rischio di alterare la flora autoctona, solo la miscela «Strisce per organismi utili annuali GR/TI/VS» può essere impiegata nelle Alpi centrali e meridionali.

** La striscia per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta dovrebbe, se possibile, restare nello stesso luogo per quattro anni consecutivi. Se è necessario adeguare l'avvicendamento delle colture, la striscia per organismi utili può essere arata al più presto dopo 100 giorni. Una striscia per organismi utili seminata in autunno può essere soppressa al più presto il 2 giugno dell'anno di contribuzione affinché sia considerata come coltura principale e possa beneficiare di un contributo.

*** Secondo la PER, alle strisce per organismi utili si applica una pausa di coltivazione di due anni nello stesso luogo come per le altre colture campicole.



Figura 6: Strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta

Osservazioni

- Nella rilevazione dei dati strutturali, le strisce per organismi utili possono essere registrate con un codice delle colture separato (572 SCA pluriennali) come coltura principale e indicate nel SIG. Il codice è lo stesso per colture annuali e pluriennali.
- La superficie effettivamente predisposta come striscia per organismi utili sulla superficie coltiva aperta può essere computata sulla quota adeguata di superficie per la promozione della biodiversità (7 %, 3,5 % per le colture speciali e 3,5 % sulla superficie coltiva per aziende con più di 3 ha di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare) dell'azienda agricola. Affinché possa essere computata nel 3,5 per cento o nel 7 per cento in virtù degli articoli 14a capoverso 2 e 14 capoverso 2 OPD, la striscia deve però trovarsi sulla superficie di proprietà del gestore o da lui affittata, nonché a una distanza di percorso di 15 km al massimo dall'azienda.
- Miscele di semi che danno diritto ai pagamenti diretti: www.blw.admin.ch > Strumenti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per strisce per organismi utili (documentazione)

Nota

Per eventuali domande concernenti l'attuazione, si prega di rivolgersi alla sezione dell'agricoltura del proprio Cantone al momento dell'iscrizione ai programmi (in autunno).

Colophon

Editore	AGRIDEA Eschikon 28 CH-8315 Lindau +41 (0)52 354 91 00 kontakt@agridea.ch www.agridea.ch
Autori	Numa Courvoisier, Simon Binder, Nadia Frei, Corinne Zurbrügg, Anja Gramlich, Johannes Hanhart, AGRIDEA
Foto	fig. 4: Judith Ladner Callipari, UFAG fig. 6: Katja Jacot, Agroscope
Su mandato dell’Ufficio federale dell’agricoltura	

Su mandato dell'Ufficio federale dell'agricoltura

© AGRIDEA, maggio 2024

